**Cass. Civ., ord. 15/03/2019 n. 7494**

1. L'atto di protesto tardivo di un assegno di conto corrente bancario non è vietato dalla legge, valendo esso a constatare, con la efficacia propria degli atti pubblici, la data ed il luogo di presentazione per il pagamento e la circostanza del mancato pagamento ed essendo lo stesso idoneo a conseguire - pur non essendo valido, proprio perchè tardivo, a far salva l'azione di regresso - altri utili effetti, quali, ad esempio, quelli connessi alla disciplina di circolazione ed efficacia degli assegni bancari dettata dagli artt. 27, 35, 37, e 45 legge assegni (R.D. 21 dicembre 1933 n. 1736): principio da cui dovrebbe discendere, come naturale conseguenza, che, non potendosi considerare *contra legem* la levata del protesto oltre il termine prescritto, non vi sia modo di raccordare ad essa effetti di natura risarcitoria.

2. Il mancato rispetto del termine breve per la levata del protesto di assegno (articolo 32 R.D. 21 dicembre 1933 n. 1736) rappresenta un evento fattuale e giuridico di nessun rilievo nei confronti del debitore protestato, rispetto al quale mantiene la sua particolare valenza di pubblica constatazione del mancato pagamento.

Conformi:

- Cass. 15/05/2009 n. 11331

- Cass. 06/07/2000 n. 9027